

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Determinazione Numero 116 del 06/03/2017

Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

Oggetto:

LUNA PAR 2017 SANSEPOLCRO - RICHIESTE E ASSEGNAZIONI DEGLI SPAZI E DEL PLATEATICO - ISTANZA DI AUTOTUTELA - AVVIO DEL PROCEDIMENTO - ACQUISIZIONE CONTRIBUTI - DETERMINAZIONI

Dirigente Responsabile: Dr.ssa Marida Brogialdi

Uffici destinatari: SUAP. SEGR.

IL DIRIGENTE

– **Richiamate** le comunicazioni dell'avvio del procedimento Prot. 1561 del 27/02/2017 e n. 1459 del 23/02/2017, le note della Unione dei Comuni, del 01.03.2017 protocollo 1635, rimaste senza esito, tendenti ad individuare una soluzione dimensionale dello spazio pubblico comunale che consentisse di dare soddisfazione a tutti i richiedenti interessati dai procedimenti di autotutela, con l'effetto di prevenire ogni forma di contenzioso e di favorire l'esercizio dell'impresa;

–**Ricordato** che l'oggetto del procedimento di riesame, è costituito dalla determinazione n. 26 del 03/02/2017 avente ad oggetto Luna Park 2017 – Sansepolcro, è stato avviato su istanza del Sig. Carbonini Lewis, con l'assistenza di un difensore abilitato all'esercizio della professione forense;

–Viste le memorie presentate dal Sig. Alan Catellani con il proprio difensore e dal Sig. Neal Livero anch'egli assistito da un difensore di fiducia;

–**Rilevato** che il proponente l'istanza di autotutela, non ha rappresentato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento, perchè non ha indicato le ragioni di fatto e i motivi di diritto, con riferimento alle attrazioni di sua appartenenza, che avrebbero l'effetto di dare soddisfazione al bene della vita del quale sarebbe titolare. In particolare non è individuabile il rapporto di causa ad effetto fra l'annullamento richiesto e la possibilità di collocare, dal punto di vista dimensionale e nel contesto ordinamentale del Comune di Sansepolcro, le attrazioni indicate nell'istanza, molte delle quali oggetto di provvedimenti favorevoli (Giostra per Bambini, Mini Ottovolante, Rompitutto, Tiro alle Frece). Le carenze rappresentative di cui sopra consentirebbero la definizione del procedimento con una pronuncia di manifesta inammissibilità, ai sensi dell'art. 2 comma 1° parte seconda della legge 241/90;

–Ritenuta tuttavia l'opportunità di offrire, per quanto possibile, una risposta esauriente, anche nel merito, mediante la valutazione delle ragioni espresse nelle memorie difensive delle parti:

-a) attrazione Giostra Bambini – Baby Kart - visto ed applicato l'articolo 10 della legge 241/90 e rilevato che le pur apprezzabili critiche sollevate, dal difensore del Sig. Lewis Carbonini sono inidonee ad inficiare la legittimità del provvedimento adottato, a fronte della intangibilità acquisita dalla determinazione n. 167 del 17/02/2016, non impugnata in base alla quale l'attrazione denominata “*Mini Quad - Baby Kart*” è stata, al tempo, ammessa al Luna Park, soprattutto se il provvedimento di ammissione viene letto nella sua logica collocazione all'interno del Regolamento Comunale, che non fa espresso riferimento alla novità. Nel rapporto di comparazione con la posizione del richiedente, la posizione del beneficiario del provvedimento si prospetta giuridicamente più solida e assistita dal principio di presunzione di legittimità;

-b) all'attrazione denominata “*Shimmy*” si deve osservare, che la medesima è stata collocata fino dal 2015 con determinazione n. 121 del 20.02.2015, sostanzialmente confermata con determinazione n. 167 del 17.02.2016. Il provvedimento che si chiede di annullare trae origine da posizioni soggettive e consolidate non più suscettibili di riesame in autotutela per difetto dei presupposti di cui all'art. 21 nonies della Legge 241/1990. In particolare il tempo trascorso, il ragionevole affidamento costituitosi e la legalità della posizione acquisita senza che vi siano intervenute impugnazioni, non consentono il legittimo esercizio del potere di autotutela;

-c) l'attrazione denominata “*Giostra Bambini – Baby Kart*”, è suscettibile di un diverso ragionamento, anche sulla considerazione della insussistenza di ragioni ostative oggettive all'esercizio del potere di autotutela. Dall'esame degli atti emerge che il Sig. Stefano Marchesi avrebbe venduto, una prima volta l'attrazione al sig. Marco Catellani, come da contratto di compravendita in data 01.12.2014 registrato all'Ufficio delle Entrate di Arezzo al n. 5599, e una seconda volta al Sig. Neal Livero in data 14.01.2015 e registrato all'Ufficio delle Entrate di Sansepolcro il 28.01.2015;

-Ritenuto che a seguito del doppio passaggio di proprietà emergono elementi idonei concreti ad una nuova valutazione della fattispecie. In particolare per quanto riguarda la disponibilità giuridica e di fatto del bene (attrazione) che non può essere scissa, dalla posizione del richiedente lo spazio pubblico. In conclusione l'incertezza, assoluta, sulla titolarità del bene elimina in radice il presupposto indefettibile per la presentazione della domanda, con la conseguenza che l'Amministrazione avrebbe potuto adottare una pronuncia anche con provvedimento in forma semplificata ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990 comma 1° parte seconda;

-Ravvisato che nel caso di specie non è decorso il termine di cui all'art. 21 nonies della legge 241/1990, non si è costituito un legittimo affidamento ed a fronte della illegittimità rilevata fa riscontro la necessità del ripristino della legalità. A questo proposito si deve ricordare che la seconda cessione è emersa nel corso del procedimento di autotutela (Comunicazione dell'Ufficio delle Entrate di Arezzo 27.02.2017 protocollo 1654 del 01.03.2017.

-**Ciò premesso**, rilevato che sono venute meno le ragioni della sospensione degli effetti del provvedimento limitata alle posizioni soggettiva interessate dal sub. procedimento, ribadito che per le attrazioni (A e B) non si ravvisano i presupposti per l'esercizio di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della più volte citata legge;

-Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti, se necessari, valutati, gli interessi contrapposti con riferimento prioritario a quello della Pubblica Amministrazione, stabilito per legge e costituzionalmente protetto dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, meglio esplicitata, nell'ordinamento vigente dagli articoli 1 e 21 nonies della Legge 241/1990;

-**Richiamate** le norme di cui al capo IV bis della legge 241/1990,

DETERMINA

-di respingere l'istanza di autotutela relativamente alle attrazioni “*Shimmy*” e “*Mini Quad*”;

-di confermare, con le integrazioni di cui in narrativa, la ammissione delle attrazioni denominate

“Shimmy” e Mini Quad”;

- di annullare l'autorizzazione per l'attrazione denominata *“Giostra Bambini – Baby Kart”;*
- di revocare la sospensione parziale del provvedimento n. 26 del 03.02.2017 disposta con la comunicazione del 23.02.2017,
- di disporre la comunicazione, senza indugio, agli interessati della presente determinazione.

AVVERTE

i destinatari della presente che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza, o in alternativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.



Segreti Antonio

Segreti Franca

Letto, approvato, sottoscritto ed in originale firmato.

IL PRESIDENTE

(Santucci Alberto)



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr.ssa Marida Brogialdi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per n° 15 giorni consecutivi, ai sensi del Regolamento dell'Ente.

Sansepolcro, li

20 MAR 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

Marida Brogialdi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Sansepolcro, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Marida Brogialdi